

ASSOCIAZIONE  
REGIONALE  
COMUNI DEL VENETO IL PRESIDENTE

Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD)  
Tel. 049 8979033 Fax 049 8979037  
E-mail [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org)  
Internet [www.anciveneto.org](http://www.anciveneto.org)

Anci Veneto

Prot. 00003394 del 14/11/2011



0504 - imposte e tasse

Rubano, 14 novembre 2011

C. 103

Ai Comuni del Veneto  
Loro Sedi

**Oggetto: taxa di concessione governativa sulla telefonia mobile, azione giurisdizionale per il rimborso di importi non dovuti. Annualità 2009 - 2011**

Dal 2003 ad oggi, i nostri Comuni hanno pagato la taxa richiamata in oggetto, disciplinata dall'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/1972 (€ 154,92 annui per ogni cellulare in uso).

Poiché il Nuovo Codice delle telecomunicazioni (Dlgs 259/2003) abroga espressamente la fonte normativa dell'art. 21 della tariffa allegata al DPR 641/1972 con l'entrata in vigore del sopraccitato Nuovo Codice, la taxa di concessione governativa per la telefonia mobile non è più dovuta.

**La precedente campagna, triennio 2006 – 2008, per il rimborso della TCG ha dato esiti più che soddisfacenti:**

- Comuni del Veneto partecipanti 240;
- Complessivamente si contano oltre 140 sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto (organo di primo grado) e dalla Commissione Regionale del Veneto (organo di appello) tutte favorevoli ai Comuni, che dispongono il rimborso del tributo illegittimamente versato;
- Complessivamente il diritto al rimborso, in favore dei Comuni del Veneto, disposto dai vari giudici di primo e secondo grado ammonta a circa 2,5 milioni di Euro.

**Questa Associazione, che per prima in Italia ha iniziato la battaglia contro l'ingiusto tributo per il triennio precedente, tramite il legale di fiducia avv. Emanuele Mazzaro, è in grado nuovamente di assistere tutti i Comuni interessati nel ricorso, finalizzato alla richiesta di rimborso di quanto indebitamente pagato nel triennio 2009 - 2011 (salvo decadenze), previa istanza amministrativa alla competente Amministrazione delle Finanze.**


Per partecipare a tale iniziativa i Comuni dovranno adottare ed inviare **copia della delibera allegata contestualmente al versamento di un contributo/rimborso spese pari al 10% del valore della causa (comprensive di tasse per l'accesso agli organi di giustizia tributaria, come da recente modifica introdotta dal DL 98/2011)**. Tale contributo, senza ulteriori esborsi, è comprensivo dei giudizi di primo ed eventuale secondo grado.

**Il valore della causa** è determinato dalla richiesta complessiva di rimborso che si ottiene moltiplicando **il numero di cellulari** in possesso dell'Amministrazione ad Euro 464,76, che corrisponde alla tassa versata nel triennio per singolo apparecchio telefonico (Es: n. 10 cellulari in dotazione x 464,76 Euro= 4.647,6 Euro corrisponde al valore della causa).


La delibera ed il versamento dovranno pervenire all'associazione entro e non oltre il prossimo **20 gennaio 2012** unitamente all'indicazione del numero dei cellulari in possesso nell'ultimo triennio ed al solo frontespizio delle fatture pagate degli anni 2009-2010-2011 dal quale si evinca il valore della tcg.

Certo che i Comuni sapranno apprezzare e valorizzare l'iniziativa, l'occasione è gradita per salutare con viva cordialità.

Giorgio Dal Negro



All.: n 1.  
DM/ct



## BOZZA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO PRESSO LE  
COMPETENTI AUTORITA' PER IL RIMBORSO DELLA TASSE DI  
CONCESSIONI GOVERNATIVE INDEBITAMENTE CORRISPOSTE.**

\* \* \*

#### Premesso:

- che questa Amministrazione dall'anno 2009 ad oggi ha sempre versato la tassa di concessione governativa per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972;
- che a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice delle telecomunicazioni (Dlgs 259/03) la fonte normativa della tassa in oggetto è stata abrogata;
- che in tal senso si sono espresse tutte e sette le Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto oltre alla stessa Commissione Regionale del Veneto, con molteplici sentenze, (*ex multis*, CTR Veneto Sent. 05.01.11) dichiarando illegittimo il versamento del tributo de quo e disponendo il rimborso in favore delle Amministrazioni del tributo versato negli ultimi tre anni;

#### Preso atto:

- che Anciveneto, tramite il legale di fiducia, Avv. Emanuele Mazzaro, con circolare n. del \_\_\_\_\_, si è resa disponibile ad assistere i Comuni del Veneto nell'azione amministrativa e giurisdizionale, di primo e secondo grado, finalizzata ad ottenere il rimborso della TCG indebitamente versata dal 2009 ad oggi, salvo decadenze;
- che i risultati della precedente campagna di rimborso, triennio 2006 – 2008, in primo e

secondo grado, hanno garantito il diritto ai Comuni partecipanti ad ottenere il rimborso complessivo di oltre 2,5 milioni di Euro;

- che per partecipare all'azione suddetta l'Associazione chiede il versamento di un contributo/rimborso corrispondente al 10% del valore della controversia, così da sostenere tutte le relative spese legali relative al ricorso amministrativo ed all'eventuale primo e secondo grado di giudizio;

### **DELIBERA**

1) di autorizzare il Sindaco pro – tempore di questo Comune ad aderire all'iniziativa presentata da Anciveneto al fine di recuperare le TCG indebitamente versate;

2) di incaricare, a tale fine, il legale di Anciveneto, Avv. Emnauele Mazzaro, di redigere il ricorso amministrativo ed, in caso di esito negativo, il successivo ricorso giurisdizionale di primo ed eventuale secondo grado, eleggendo domicilio presso la sede legale dell'Associazione in 35030 - Rubano (PD), alla Via A. Rossi 35;

3) di versare, all'Associazione, a titolo di contributo/spese per l'azione de qua Euro \_\_\_\_\_ corrispondente al 10% del valore della controversia, come da circolare del \_\_\_\_\_ 2011.

